

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 9 marzo 2015)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di atto amministrativo n. 83/14

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 7 luglio 2014

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE.
LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18, ARTICOLO 22

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo 83/14 "Programma di riordino territoriale. Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18, articolo 22" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Mangialardi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 26 gennaio 2015;

Preso atto delle motivazioni espresse dal relatore nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e non vi è stata neppure l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29 gennaio 2015;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Presidente
(Nella Brambatti)

Allegato A

RELAZIONE

Premessa sull'attività istruttoria compiuta e sulle ragioni della decisione.

La "dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica" dovrebbe essere individuata al fine di individuare una estensione geografica adeguata in un'ottica di ottimizzazione allocativa delle risorse per consentire l'esercizio associato delle funzioni fondamentali in convenzione o unione di comuni, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

Pertanto l'indagine rivolta all'individuazione della "dimensione ottimale" andrebbe condotta sulle caratteristiche demografiche e socio-economiche dei comuni coinvolti, sulle strutture dei relativi territori, sulle realtà organizzative ed economico contabili delle singole Amministrazioni comunali interessate. La determinazione della "dimensione" dovrebbe quindi ricadere sulla misurazione di criteri tecnici.

Diversamente l'assenza di una relazione di causalità tra la scelta di avviare un'esperienza di gestione associata di funzioni e servizi comunali ed effetti positivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità rischia di compromettere lo scopo dei nuovi processi associativi vanificando lo spirito "nobile" del legislatore. Non solo, si accrescerebbe ulteriormente le responsabilità degli amministratori locali impegnandoli a perseguire obiettivi che a priori risulterebbero non perseguibili.

Un percorso di evoluzione verso forme di associazionismo strutturate ed efficienti presuppone, infatti, una pianificazione di interventi che siano sostenuti da studi tecnici di fattibilità. Ciò significa verificare la sostenibilità finanziaria, strutturale e funzionale dei servizi da parte di Comuni e associazioni di Comuni, prevedendo i "costi dell'associazionismo" e rapportando questi ai benefici che ne possano conseguire.

Risulta, infatti, impossibile, rivedere la spesa senza fare un ragionamento sui livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, senza fare una analisi per verificare quali spese risultano assolutamente necessarie, in relazione alle prestazioni e alla qualità dei servizi da rendere. Se non si stabiliscono quali sono le spese obbligatorie fondate sul livello minimo da assicurare si continua a perseverare negli effetti distorsivi dell'allocazione delle risorse pubbliche.

La proposta in esame non tiene conto di tutto ciò e individua 23 DTOO identificati per comuni, superficie (kmq) e popolazione censuaria. La dimensione di ciascun DTO corrisponde, attualmente, a quella definita dalla Regione Marche attraverso gli ambiti territoriali sociali previsti dalla legge 328/2000. Tuttavia gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8 della legge 328/2000, sono determinati ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003 e dell'articolo 2 della l.r. 19/2012 e quindi potranno essere modificati. Non si comprende, pertanto, se gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8 della legge 328/2000 sono fatti salvi e se le nuove DTOO superano tutti gli altri ambiti o dimensioni già disposte da altre leggi regionali per attività inerenti alle funzioni fondamentali dei comuni (es. governo del territorio, pubblica istruzione, protezione civile, polizia municipale, sistemi informatici e telematici ecc).

Tra l'altro, non si tiene conto delle nuove istanze pervenute dai territori, a seguito degli approfondimenti relativi alla gestione delle dinamiche associative.

Tale dimensioni rappresenteranno gli ambiti entro cui costituire le diverse forme associate (unioni di comuni o convenzioni) il cui limite demografico minimo è fissato nelle Marche in 5.000 abitanti, fermo restando il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane (legge regionale 26 settembre 2014, n. 23 concernente "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 "Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 'Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali").

Nella consapevolezza che non esiste una dimensione territoriale ottimale né un ambito demografico adeguato per tutte le funzioni fondamentali (alcune funzionano meglio se forniti su vasta scala, grazie alle economie che ne conseguono; altre non possono essere gestite su ambiti troppo estesi pena la drastica perdita della qualità dei servizi), rispetto alla proposta si possono rilevare almeno tre obiezioni:

- ci sono dimensioni territoriali comprendenti un minimo di 1 comune e un massimo di 31 comuni (passando per una media di circa 10 comuni serviti per ambito), dimensioni territoriali che comprendono un minimo di 85,37 kmq di superficie e un massimo di 750, 43 kmq di superficie (passando per una media di superficie pari a 408 kmq di ampiezza) ed, infine, dimensioni territoriali che

ricomprendono un minimo di 14.370 abitanti e un massimo di 138.059 abitanti di abitanti (mentre in media si registrano circa 67.000 abitanti per bacino d'utenza). Su che base possono essere definiti "congrui" o "appropriati" tali dimensioni territoriali rispetto all'ottimizzazione allocativa delle risorse (finanziarie e umane) per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali?

- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero superiore a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, non sono obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata ma sono comunque mescolati nella distribuzione spaziale, creando quindi un potenziale ostacolo alla razionalizzazione del sistema. Pertanto, che ruolo svolgeranno i comuni non obbligati rispetto alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea così configurata?
- la proposta così come configurata rende impossibile da parte dei Comuni obbligati costituire forme associative ricadenti su due dimensioni territoriali diverse. Se il programma di riordino territoriale deve tener conto (come scritto nella relazione di accompagnamento della proposta) delle realtà associative intercomunali esistenti, dove sono le disposizioni che disciplinano le deroghe di quei comuni che esercitano funzioni e servizi in convenzione o unione di comuni ma non all'interno delle dimensioni territoriali proposte?

Riguardo alle determinazioni delle priorità di finanziamento, oltre a ripetere quanto disposto dalla legge regionale 46/2013, non si specificano né gli scopi prioritari dei finanziamenti (da tempo, ad esempio, si insiste sull'importanza di finanziare la fase delle start up dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali) né l'ammontare del fondo per i comuni risultanti da fusione distinto dal fondo per le forme associative (parte corrente e parte investimenti). In ogni modo il fondo dovrebbe essere indirizzato alla razionale distribuzione delle risorse a disposizione verso le realtà territoriali più svantaggiate altrimenti si continuerà ad accentuare ulteriormente il gap socio-economico nelle diverse aree territoriali della Regione. La Regione Marche dovrebbe, infatti, definire ed implementare una politica regionale volta ad arginare la condizione di emergenza dei piccoli comuni, che necessita di soluzioni complesse e diversificate a fronte delle diverse condizioni di svantaggio, di marginalità e di disagio dei piccoli comuni.

Risulta indispensabile, tra l'altro, prevedere un meccanismo di incentivazione fondato su un oculato sistema di priorità e di controllo sull'effettiva realizzazione degli obiettivi di gestione associata che a tutt'oggi non esiste.

Tra l'altro si pone anche il problema del finanziamento di quei comuni che per obiettive ragioni organizzative si trovano a gestire funzioni e servizi in ambiti diversi da quelli proposti. Finanziare l'ente capofila della convenzione significa inoltre gravare ulteriormente i comuni sul conteggio del patto di stabilità in quanto, a seguito dell'articolo 1, comma 534, lettera d), della Legge di stabilità 2014, i restanti comuni aderenti alla convenzione pagheranno due volte il patto per la relativa spesa di gestione. In altre parole ogni sconto riconosciuto ai capofila dovrà essere compensato da un simmetrico peggioramento del target degli altri enti.

Il monitoraggio andrebbe svolto su tutte le forme associative sulla base di una griglia di dati e informazioni che dovrà predisporre la Regione e comunque mediante invio dei dati da parte dei comuni non entro il 31 gennaio di ogni anno (come previsto nella proposta) ma bensì entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'ente locale (che ha beneficiato dei finanziamenti da parte della Regione). Occorrerebbe, inoltre, razionalizzare il carico degli adempimenti burocratici che gravano sugli uffici comunali.

Per un programma di riordino territoriale si auspicava non solo il monitoraggio ma anche un fondo per interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata. A tutt'oggi la stessa Associazione si trova in difficoltà a trovare dei professionisti capace di formare o fornire assistenza tecnica per la riorganizzazione delle amministrazioni comunali coinvolte nel sistema associativo.

Dalla proposta del programma di riordino territoriale ci si attendeva, nel complesso, una serie di interventi di razionalizzazione volti all'efficientamento del sistema amministrativo, a partire dalla riorganizzazione del sistema degli enti, agenzie, società partecipate regionali o sub regionali, ai quali sono state affidate rilevanti funzioni amministrative.

Infine ci si domanda come si può proseguire nell'adozione di un programma di riordino territoriale quando a tutt'oggi non sono stati sciolti i seguenti nodi pregiudiziali:

- che relazione sussiste tra il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni (legge regionale 26 settembre 2014, n. 23 concernente "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 "Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge

regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) con la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica individuata dalla Regione?

- c'è differenza tra esercizio di funzioni “fondamentali” e gestione dei servizi? E' possibile individuare in un piano di riordino territoriale un ambito di funzioni di programmazione ben diverso da un ambito di funzioni più gestionali e funzionali?
- la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica individuata dalla Regione per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali, deve coincidere necessariamente con l'ambito territoriale delle forme di gestione? In altre parole si possono prevedere dei sub ambiti per la gestione di determinate funzioni fondamentali?
- i comuni non obbligati all'esercizio associato che ruolo svolgono nell'ambito della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica?
- quando verrà individuato un minimo comune denominatore uniforme per interpretare i contenuti delle funzioni fondamentali e non fondamentali dei comuni? In alcuni casi si parla di mera “organizzazione” dei servizi o di “coordinamento”, anziché di “gestione”, in altri casi di “pianificazione” o di “progettazione”, ingenerando numerosi profili di dubbio sull'ambito esatto degli obblighi in esame. Ciò potrà comportare problemi nelle fasi operative della gestione associata e nelle rendicontazioni contabili, oltre all'impossibilità di non poter condurre analisi economico-finanziarie comparative tra le diverse esperienze associative (utili ad esempio per orientare l'individuazione dei fabbisogni e dei costi standard). E questo è un problema di tutti i comuni: grandi e piccoli. Tant'è che per gli Enti locali la legge delega sul federalismo fiscale distingue anche le tipologie di spesa e attribuisce a ciascuna tipologia di funzione, fondamentale o non fondamentale, una diversa modalità di finanziamento.

Facendo seguito al parere già negativo espresso dal sottoscritto all'audizione della I Commissione Consiliare Permanente per tutte le ragioni sintetizzate, sulla proposta di programma di riordino territoriale si chiede di esprimere parere

CONTRARIO

In sintesi si esprime parere contrario per i motivi che seguono:

In riferimento all'articolo 1 (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee) la proposta in esame individua 23 DTOO identificati per comuni, superficie (kmq) e popolazione censuaria senza tener conto delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dei comuni coinvolti, delle strutture dei relativi territori, delle realtà organizzative ed economico contabili delle singole Amministrazioni comunali interessate ai processi associativi. Pertanto tali dimensioni non possono essere definite “congrue” o “appropriate” né tanto meno “ottimali” o “omogenee” rispetto all'ottimizzazione allocativa delle risorse (finanziarie e umane) per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Inoltre: non si specifica il ruolo che svolgeranno i comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali rispetto alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea così configurata; non si prevedono deroghe per quei comuni che esercitano funzioni e servizi in convenzione o unione di comuni ma non appartengono all'interno delle dimensioni territoriali proposte.

In riferimento all'articolo 2 (Disposizioni particolari) non si comprende se gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8 della legge 328/2000 sono fatti salvi e se le nuove DTOO superano tutti gli altri ambiti o dimensioni già disposte da altre leggi regionali per attività inerenti alle funzioni fondamentali dei comuni (es. governo del territorio, pubblica istruzione, protezione civile, polizia municipale, sistemi informatici e telematici ecc).

In riferimento all'articolo 3 (Priorità di finanziamento) oltre a ripetere quanto già disposto dalla legge regionale 46/2013, non si specificano gli scopi prioritari dei finanziamenti. Il fondo dovrebbe essere destinato alla razionale distribuzione delle modeste risorse a disposizione verso le realtà territoriali oggettivamente più svantaggiate ed, in subordine, per l'effettiva realizzazione degli obiettivi di gestione associata. Nei comuni in convenzione, erogando i contributi al capofila, si peggiorerà simmetricamente il target degli altri enti sottoposti al patto di stabilità.

In riferimento all'articolo 4 (Monitoraggio) il monitoraggio andrebbe svolto su tutte le forme associative sulla base di una griglia di dati e informazioni che dovrà predisporre la Regione e comunque mediante invio dei dati da parte dei comuni non entro il 31 gennaio di ogni anno (come previsto nella proposta) ma bensì entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'ente locale (che ha beneficiato dei finanziamenti da parte della Regione). Occorrerebbe razionalizzare anche il carico degli adempimenti burocratici che gravano sugli uffici comunali.

L'adozione di un programma di riordino territoriale doveva presupporre lo scioglimento di una serie di nodi pregiudiziali sui percorsi associativi sia di tipo giuridico-amministrativi che organizzativi (ormai da troppo tempo inevasi) e, nel complesso, contenere una serie di interventi di razionalizzazione volti all'efficientamento del sistema amministrativo, a partire dalla riorganizzazione del sistema degli enti, agenzie, società partecipate regionali o sub regionali, ai quali sono state affidate rilevanti funzioni amministrative.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 23 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di atto amministrativo n. 83/2014, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Programma di riordino territoriale. Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18, articolo 22", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Stefano Mastrovincenzo nella seduta n. 48 del 23 dicembre 2014;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - a) si ritiene necessaria la definizione di una sola DTO in luogo delle previste DTO 8 e 9, per dare al Comune di Ancona e ai Comuni limitrofi la possibilità di costituire una "massa critica" significativa che potrebbe generare consistenti economie di scala e processi di specializzazione e potenziamento dei servizi tramite la gestione associata di alcune funzioni comunali.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di Programma di riordino territoriale contenuta nella paa n. 83/14 definisce le Dimensioni territoriali ottimali per la gestione obbligatoriamente associata delle funzioni comunali (DTO) indicandole come coincidenti con gli attuali 23 Ambiti territoriali sociali. Il CREL valuta con favore questo riferimento agli ATS in quanto essi costituiscono già luogo di gestione associata delle funzioni sociali e rappresentano una dimensione demografica e territoriale congrua per dar vita ad esperienze di associazionismo comunale di rilievo. Il CREL esprime, pertanto, parere favorevole rispetto alla proposta in oggetto.

Il CREL osserva tuttavia che sarebbe auspicabile la definizione di una sola DTO in luogo delle previste DTO 8 e 9, per dare al Comune di Ancona e ai Comuni limitrofi la possibilità di costituire una "massa critica" significativa che potrebbe generare consistenti economie di scala e processi di specializzazione e potenziamento dei servizi tramite la gestione associata di alcune funzioni comunali.

Il CREL auspica, infine, che l'Assemblea legislativa approvi in tempi brevi il Programma di riordino territoriale allo scopo di offrire presto ai Comuni un quadro di riferimento certo per adempiere agli obblighi di gestione associata in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che le Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individuano, previa concertazione con i Comuni interessati, nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 dell'articolo 14, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese;
- l'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44, di modifica dell'articolo 22 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevede che la Giunta regionale, su proposta delle Conferenze provinciali delle autonomie, presenti all'Assemblea legislativa regionale il programma di riordino territoriale, che in particolare contiene l'individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica ai fini dello svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali, nonché la determinazione delle priorità di finanziamento;

Considerata l'esigenza di definire un programma di riordino territoriale che, nel tener conto delle realtà associative intercomunali esistenti, indichi sostenibili percorsi di integrazione istituzionale dei Comuni in dimensioni territoriali ed organizzative meno frammentate rispetto alle attuali;

Vista la proposta di programma di riordino territoriale adottata dalla Giunta regionale che recepisce, nella sostanza, le indicazioni formulate dalle Conferenze provinciali delle autonomie secondo le quali vanno considerate come ottimali le dimensioni territoriali omogenee corrispondenti agli attuali ambiti territoriali sociali;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, nonché l'atte-

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

stazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il "Programma di riordino territoriale. Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18, articolo 22", di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Identico

DELIBERA

Identico

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE
(Art. 22, l.r. 18/2008)

Art.1
(Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee)

1. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee (DTO) sono determinate al fine di consentire l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni mediante Unioni di Comuni, Unioni montane e convenzioni.

2. Sono individuate le seguenti dimensioni territoriali ottimali ed omogenee:

Comuni	Superficie (kmq)	Popolazione censuaria
DTO 1		
Auditore	20,64	1624
Belforte all'Isauro	12,29	788
Carpegna	28,94	1670
Frontino	10,37	313
Lunano	15,01	1528
Macerata Feltria	40,07	2072
Mercatino Conca	13,95	1108
Monte Cerignone	18,24	678
Montecopiolo	35,81	1175
Monte Grimano Terme	23,97	1166
Piandimeleto	39,90	2146
Pietrarubbia	13,29	689
Sassocorvaro	66,91	3456
Sassofeltrio	21,08	1445
Tavoleto	12,41	894
Totale	372,88	20752
DTO2		
Borgo Pace	56,22	643
Fermignano	43,70	8615

Mercatello sul Metauro	68,35	1437
Montecalvo in Foglia	18,25	2700
Peglio	21,36	735
Petriano	11,27	2814
Sant'Angelo in Vado	67,34	4107
Urbania	77,53	7077
Urbino	226,50	15501
Totale	590,52	43629
DTO3		
Acqualagna	50,69	4496
Apecchio	103,11	2013
Cagli	226,46	9013
Cantiano	83,25	2356
Frontone	36,07	1348
Piobbico	48,20	2109
Serra Sant'Abbondio	32,80	1099
Totale	580,58	22434
DTO4		
Barchi	17,26	1001
Fano	121,84	62901
Fratte Rosa	15,63	1017
Mondavio	29,64	3929
Mondolfo	22,82	11735
Monte Porzio	18,29	2802
Orciano di Pesaro	23,79	2157
Pergola	112,40	6555
Piagge	9,92	1018
San Costanzo	40,89	4841
San Giorgio di Pesaro	19,40	1448
San Lorenzo in Campo	28,80	3496
Totale	460,68	102900

DT05		
Cartoceto	23,20	7850
Fossombrone	106,88	9858
Isola del Piano	23,30	635
Montefelcino	39,01	2726
Montemaggiore al Metauro	13,31	2812
Saltara	9,99	6772
Sant'Ippolito	19,88	1574
Serrungarina	22,87	2582
Totale	258,44	34809
DT06		
Gabicce Mare	4,93	5845
Gradara	17,53	4758
Mombaroccio	28,21	2134
Monteciccardo	26,04	1686
Montelabbate	19,57	6719
Pesaro	126,77	94237
Tavullia	42,07	7866
Vallefoglia	39,57	14814
Totale	304,69	138059
DT07		
Arcevia	128,33	4914
Barbara	11,04	1408
Castelleone di Suasa	15,92	1702
Corinaldo	49,28	5106
Ostra	47,25	6743
Ostra Vetere	30,02	3471
Senigallia	117,77	44361
Serra de' Conti	24,54	3722
Trecastelli	39,30	7577
Totale	463,45	79004

DT08		
Ancona	124,84	100497
DT09		
Agugliano	21,89	4870
Camerata Picena	11,89	2419
Chiaravalle	17,60	14858
Falconara Marittima	25,82	26710
Monte San Vito	21,81	6706
Montemarciano	22,31	10110
Polverigi	24,98	4327
Totale	146,30	70000
DT010		
Apiro (MC)	53,78	2421
Belvedere Ostrense	29,45	2288
Castelbellino	6,05	4763
Castelplanio	15,32	3482
Cingoli (MC)	148,20	10509
Cupramontana	27,40	4838
Filottrano	71,20	9622
Jesi	108,91	40303
Maiolati Spontini	21,49	6175
Mergo	7,28	1083
Monsano	14,66	3353
Monte Roberto	13,57	3026
Montecarotto	24,39	2080
Morro d'Alba	19,46	1977
Poggio San Marcello	13,36	731
Poggio San Vicino (MC)	13,03	297
Rosora	9,41	1988
San Marcello	25,78	2069
San Paolo di Jesi	10,11	902
Santa Maria Nuova	18,29	4199

Staffolo	27,50	2290
Totale	678,64	108396
DTO11		
Cerreto d'Esi	16,91	3967
Fabriano	272,08	31020
Genga	73,16	1875
Sassoferrato	137,23	7532
Serra San Quirico	49,33	2967
Totale	548,71	47361
DTO12		
Camerano	20,00	7213
Castelfidardo	33,39	18645
Loreto	17,90	12533
Numana	10,93	3716
Offagna	10,63	1880
Osimo	106,74	33991
Sirolo	16,68	3856
Totale	216,27	81834
DTO13		
Civitanova Marche	46,06	40217
Monte San Giusto	20,04	8071
Montecosaro	21,88	6918
Montefano	33,94	3555
Montelupone	32,67	3658
Morrovalle	42,58	10287
Porto Recanati	17,25	11495
Potenza Picena	48,55	15843
Recanati	103,46	21416
Totale	366,43	121460

DTO14		
Appignano	22,67	4212
Corridonia	61,97	15322
Macerata	92,53	42019
Mogliano	29,26	4773
Montecassiano	33,36	7185
Petriolo	15,65	1977
Pollenza	39,55	6583
Treia	93,54	9745
Totale	388,53	91816
DTO15		
Castelraimondo	44,85	4741
Esanatoglia	47,91	2147
Fiuminata	76,22	1497
Gagliole	24,05	655
Matelica	81,10	10178
Pioraco	19,45	1250
San Severino Marche	194,26	13018
Sefro	42,54	431
Totale	530,38	33917
DTO16		
Acquacanina	26,81	122
Bolognola	25,87	161
Camerino	129,88	6902
Castelsantangelo sul Nera	70,67	310
Fiastra	57,67	578
Fiordimonte	21,40	207
Monte Cavallo	38,51	149
Muccia	25,91	929
Pieve Torina	74,80	1483
Pievebovigliana	27,22	844
Serravalle di Chienti	95,99	1085

Ussita	55,30	420
Visso	100,40	1180
Totale	750,43	14370
DTO17		
Belforte del Chienti	16,05	1860
Caldarola	29,22	1839
Camporotondo di Fiastrone	8,81	589
Cessapalombo	27,58	546
Colmurano	11,20	1278
Gualdo	22,22	868
Loro Piceno	32,58	2481
Monte San Martino	18,47	792
Penna San Giovanni	28,08	1154
Ripe San Ginesio	10,17	860
San Ginesio	78,02	3644
Sant'Angelo in Pontano	27,38	1483
Sarnano	63,17	3367
Serrapetrona	37,65	1008
Tolentino	95,12	20336
Urbisaglia	22,86	2712
Totale	528,58	44817
DTO18		
Altidona	12,97	3234
Belmonte Piceno	10,53	664
Campofilone	12,21	1951
Falerone	24,61	3395
Fermo	124,53	37016
FrancaVilla d'Ete	10,20	1009
Grottazzolina	9,26	3287
Lapedona	14,93	1175
Magliano di Tenna	7,93	1426
Massa Fermana	7,73	1002

Monsampietro Morico	9,76	682
Montappone	10,41	1749
Monte Giberto	12,53	815
Monte Rinaldo	7,92	397
Monte San Pietrangeli	18,45	2547
Monte Vidon Combatte	11,17	459
Monte Vidon Corrado	5,95	777
Montegiorgio	47,45	6965
Montegranaro	31,42	13153
Monteleone di Fermo	8,21	436
Monterubbiano	32,24	2351
Montottone	16,38	1011
Moresco	6,35	605
Ortezzano	7,08	791
Pedaso	3,85	2771
Petritoli	24,00	2440
Ponzano di Fermo	14,27	1708
Porto San Giorgio	8,79	15957
Rapagnano	12,65	2044
Servigliano	18,49	2347
Torre San Patrizio	11,93	2078
Totale	554,20	116242
DTO19		
Monte Urano	16,72	8283
Porto Sant'Elpidio	18,13	25324
Sant'Elpidio a Mare	50,52	16968
Totale	85,37	50575
DTO20		
Amandola	69,50	3709
Comunanza	54,40	3204
Force	34,31	1428
Montedinove	11,93	505

Montefalcone Appennino	15,99	445
Montefortino	78,62	1214
Montelparo	21,63	861
Montemonaco	67,80	635
Rotella	27,44	936
Santa Vittoria in Matenano	26,18	1422
Smerillo	11,29	389
Totale	419,09	14748
DTO21		
Acquasanta Terme	138,39	3050
Arquata del Tronto	92,19	1287
Ascoli Piceno	158,02	49958
Folignano	14,86	9302
Maltignano	8,17	2483
Montegallo	48,46	573
Palmiano	12,70	214
Roccafluvione	60,63	2061
Venarotta	30,21	2146
Totale	563,63	71074
DTO 22		
Appignano del Tronto	23,19	1852
Castel di Lama	10,98	8470
Castignano	38,80	2947
Castorano	14,08	2322
Colli del Tronto	5,94	3566
Offida	49,60	5215
Spinetoli	12,58	7108
Totale	155,18	31.480
DTO23		
Acquaviva Picena	21,06	3848
Carassai	22,24	1116

Cossignano	14,95	1015
Cupra Marittima	17,34	5378
Grottammare	17,99	15615
Massignano	16,30	1655
Monsampolo del Tronto	15,43	4563
Montalto delle Marche	33,94	2260
Montefiore dell'Aso	28,21	2180
Monteprandone	26,37	12211
Ripatransone	74,28	4341
San Benedetto del Tronto	25,40	46963
Totale	313,51	101145

Art. 2 (Disposizioni particolari)

1. Sono fatti salvi:

- a) gli ambiti territoriali per la gestione in forma associata delle funzioni comunali in materia di ciclo dei rifiuti, di cui all'articolo 6 della l.r. 24/2009 e all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- b) gli ambiti territoriali per la gestione in forma associata delle funzioni comunali in materia di ciclo idrico integrato di cui all'articolo 6 della l.r. 30/2011;
- c) il bacino regionale di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, articolato in ambiti territoriali di gestione di cui all'articolo 2 della l.r. 6/2013.

2. Gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8 della legge 328/2000, sono determinati ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003 e dell'articolo 2 della l.r. 19/2012.

Art. 3 (Priorità di finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 46/2013, nel caso di contributi a favore dei Comuni, previsti dalla normativa regionale, l'ordine di priorità è il seguente:

- a) Comuni risultanti da fusione;
- b) forme associative fra Comuni, costituite mediante Unione di Comuni, Unione montana o convenzione, per l'esercizio delle funzioni, delle attività o dei servizi oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato, in conformità al presente programma di riordino territoriale e alla programmazione regionale di settore.

2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai Comuni istituiti a seguito di fusione, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane e, nel caso di convenzione, al Comune capofila.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni sono stabiliti dai provvedimenti attuativi della l.r. 46/2013.

Art.4
(Monitoraggio)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i segretari delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane forniscono dati ed informazioni, relativi all'anno precedente, circa le funzioni associate e i Comuni aderenti, mediante invio dei dati alla struttura organizzativa regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali, alla casella di posta elettronica: funzione.entilocali@regione.marche.it.